



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2013/0307(COD)

23.1.2014

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Relatore per parere: Chris Davies

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Si stima che nell'Unione europea vi siano oltre 12 000 specie animali e vegetali che non vi si trovavano originariamente allo stato naturale. Tale numero continua ad aumentare in ragione della circolazione delle persone, dell'incremento degli scambi e del cambiamento climatico. Nel 10-15% circa dei casi, queste specie possono riprodursi rapidamente e in modo incontrollato, con gravi conseguenze economiche e ambientali.

La valutazione di impatto condotta dalla Commissione indica che i costi imputabili a questo fenomeno ammontano già a 12 miliardi di euro all'anno per danni e perdita di produzione, senza contare le gravi ripercussioni sulla biodiversità. Il problema, che continua ad aggravarsi, presenta una natura transfrontaliera e richiede un'azione coordinata. Le proposte della Commissione sono finalizzate a evitare la diffusione delle specie in questione, a eradicarle e, se del caso, a provvedere alla loro gestione.

Sarà concordato un elenco di specie esotiche invasive che non possono essere portate nell'Unione, tenute, vendute, coltivate o rilasciate nell'ambiente. Gli Stati membri possono introdurre misure di controllo di emergenza, se necessario, e saranno tenuti a predisporre piani d'azione che consentano di riconoscere l'arrivo di tali specie e di far fronte alle stesse qualora siano già presenti. Gli Stati membri saranno altresì tenuti ad adottare varie misure volte a ripristinare gli ecosistemi danneggiati.

Alla luce delle restrizioni agli scambi previste, potrebbe essere necessario risolvere alcune questioni in relazione al mercato interno e all'OMC.

Benché all'interno del Consiglio non vengano sollevate obiezioni in merito al principio dell'approccio proposto dalla Commissione, i costi e l'efficacia delle misure proposte non fanno l'unanimità.

Per il Parlamento, la commissione competente per il merito è la commissione per l'ambiente. Nel progetto di parere in esame, il relatore per parere ha pertanto circoscritto le proprie proposte alle questioni che possono essere rilevanti per l'ambiente marino o l'acquacoltura.

Un primo passo fondamentale deve essere la modifica della proposta della Commissione di limitare a cinquanta il numero delle specie considerate di rilevanza unionale. Si tratta di un concetto del tutto artificiale, che contrasta con la posizione sostenuta dalla Commissione stessa, secondo cui l'incapacità di affrontare il problema avrebbe conseguenze onerose. Il solo Belgio, ad esempio, ha individuato 28 specie vegetali che non devono essere piantate. Nonostante la necessità di stabilire delle priorità, l'elenco dell'Unione dovrebbe essere redatto sulla base delle migliori consulenze fornite da un gruppo consultivo scientifico.

Alcune specie presenti allo stato naturale in certe regioni dell'Unione europea possono costituire un problema se rilasciate in Stati membri caratterizzati da condizioni

ambientali diverse. Il relatore per parere suggerisce che in questi casi valgano le stesse restrizioni e la stessa necessità di azione applicabili alle specie esotiche.

Lo scarico delle acque di zavorra da parte delle navi che operano in tutto il mondo ha contribuito sensibilmente all'introduzione di specie esotiche invasive nell'ambiente acquatico. Al momento della redazione del progetto di parere, solo quattro Stati membri hanno ratificato la convenzione sulle acque di zavorra. Il Parlamento dovrebbe promuovere sforzi concertati per persuadere tutti gli Stati membri costieri a sostenere la convenzione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine **occorre** stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva **è da considerarsi** di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, **occorre** stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi **e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa**, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine **è opportuno** stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva **dovrebbe essere considerata** di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, **è opportuno** stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

dalla perdita di biodiversità.

Motivazione

La definizione di un limite massimo per il numero di specie esotiche invasive di rilevanza unionale impedisce di applicare efficacemente la legislazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Emendamento

(11) I criteri in base ai quali stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. ***Detti criteri dovrebbero essere fissati da un gruppo composto da diversi esperti, nominati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione

Emendamento

(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione

Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa¹⁸ si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy¹⁹ e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte²⁰. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme **devono** pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali **devono** ugualmente applicarsi le presenti nuove norme.

¹⁸ COM(2008) 642 definitivo.

¹⁹ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

²⁰ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa¹⁸ si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy¹⁹ e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte²⁰. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme **dovrebbero** pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che, **ogniquale volta sia appropriato**, gli Stati membri interessati stilino **e aggiornino**, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali **dovrebbero** ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. **Tali elenchi dovrebbero restare aperti ed essere rivisti qualora siano individuate nuove specie esotiche invasive che possano rappresentare un rischio. Alcune specie esotiche che risultano invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune parti dell'UE o nelle sue regioni ultraperiferiche, e viceversa.**

¹⁸ COM(2008) 642 definitivo.

¹⁹ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

²⁰ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **Occorre** prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Emendamento

(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **È opportuno** prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. **Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione, promuovendo tra l'altro le opportunità di dialogo tra i ministri nazionali. Ferme restando le disposizioni relative ai piani d'azione degli Stati membri di cui all'articolo 11, la Commissione dovrebbe riferire, tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle suddette misure volontarie e presentare, se del caso, proposte legislative volte a includere tali misure nel diritto dell'Unione. In caso di ritardi nell'entrata in vigore della convenzione, la Commissione dovrebbe favorire**

un'azione coordinata tra gli Stati membri, i paesi marittimi esterni all'UE e le organizzazioni marittime internazionali nell'ottica di proporre misure volte a prevenire l'introduzione accidentale di specie attraverso questo particolare vettore.

Motivazione

Al momento dell'elaborazione della valutazione di impatto della Commissione, solo quattro Stati membri avevano ratificato la convenzione; la relazione 2010 dell'IEEP destinata alla Commissione indicava tuttavia che lo scarico di acque di zavorra non trattate e le incrostazioni dello scafo costituiscono di gran lunga i vettori più significativi di introduzione accidentale di specie esotiche. Pertanto, nel caso in cui le misure volontarie non risultassero efficaci, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di un'azione legislativa in questo ambito.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) L'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli elementi di valutazione del rischio, le misure di emergenza e i provvedimenti per l'eradicazione rapida nelle fasi iniziali dell'invasione, dovrebbe essere suffragata da valide prove scientifiche. Ciò presuppone il coinvolgimento attivo dei pertinenti membri della comunità scientifica; è quindi opportuno ricercare attivamente un parere specialistico mediante consultazioni regolari con gli studiosi e in particolare istituendo un organismo consultivo della Commissione dedicato (il "gruppo consultivo scientifico").

Motivazione

Il parere scientifico di esperti del settore specifico assicurerà un'attuazione efficace e coerente della legislazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

Emendamento

(3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva ***non autoctona dell'Unione o autoctona di talune regioni dell'Unione ma esotica per altre, o gruppi tassonomici di specie***, i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

Motivazione

In alcuni casi specie autoctone di una regione dell'Unione possono essere esotiche e invasive in un'altra regione; per tali specie occorre pertanto prevedere un approccio differenziato tra gli Stati membri. L'inclusione nella lista unionale dei gruppi tassonomici di specie aventi requisiti ecologici simili contribuirà ad evitare le sostituzioni negli scambi commerciali e semplificherà l'attuazione del regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) "rilascio deliberato", il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione.

Motivazione

Definizione aggiuntiva in linea con le modifiche apportate nell'emendamento 12 (articolo 10, paragrafo 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento

a) risultano, in base alle **migliori e più recenti** prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento

b) risultano, in base alle **migliori e più recenti** prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di specie invasive di rilevanza unionale autoctone di talune

regioni dell'Unione ma che risultano esotiche in altre regioni, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga dalle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Tale deroga è concessa dalla Commissione previa valutazione delle prove fornite, tra cui:

- a) prove della natura autoctona e/o non invasiva della specie nello Stato membro;*
- b) prove dell'adozione di misure adeguate da parte dello Stato membro, sulla base del principio di precauzione e, ove possibile, di concerto con altri Stati membri interessati, per evitare la diffusione della specie in altre regioni dell'Unione in cui possa costituire una minaccia invasiva.*

Motivazione

Nei casi in cui uno Stato membro individui come invasiva per il proprio territorio una specie che è autoctona o non invasiva in un altro Stato membro, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di adottare un approccio differenziato per il controllo di tale specie, a condizione di soddisfare determinati obblighi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le deroghe concesse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, sono soggette alla valutazione annuale della Commissione. Tale valutazione tiene conto del parere del gruppo consultivo scientifico istituito a norma dell'articolo 21 bis.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti;

e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione, **in quanto specie autoctona o esotica**, o nei paesi confinanti;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) **la previsione quantitativa** dei costi **imputabili ai danni** a livello unionale **a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione**;

g) **una valutazione** dei costi **potenziali** a livello unionale;

Motivazione

I rischi e i costi potenziali imputabili alle specie esotiche invasive sono difficili da quantificare.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

h) la descrizione dei possibili usi delle specie, e *relativi* vantaggi.

h) la descrizione dei possibili usi delle specie e *dei* vantaggi *che potrebbero derivarne*.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, *ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione*, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, *pur se non completamente appurati*, sono considerati dagli Stati membri, sulla base *di* prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che sono considerati dagli Stati membri, sulla base *delle migliori* prove scientifiche *disponibili*, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

Motivazione

È opportuno includere la definizione corrispondente all'articolo 3.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio;

Emendamento

b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio ***e nelle loro acque dolci e marine, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione e riproduzione;***

Motivazione

Tali informazioni consentiranno di informare altri Stati membri in merito al rischio potenziale posto da determinate specie esotiche invasive marine.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere.

Motivazione

In molti casi i cittadini possono contribuire a evitare la diffusione ulteriore delle specie esotiche. È pertanto importante che gli Stati membri adottino misure intese a tenerli informati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Gruppo consultivo scientifico

1. La Commissione istituisce un gruppo consultivo scientifico composto da studiosi indipendenti con esperienza

specifica nel campo della prevenzione e della gestione dell'introduzione di specie esotiche invasive. Il gruppo è in particolare incaricato di:

a) individuare nuove specie invasive che possano essere di rilevanza unionale e proporre l'inclusione nell'elenco dell'Unione;

b) esaminare le valutazioni dei rischi degli Stati membri;

c) esaminare le richieste di deroga avanzate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3 bis e 4 bis.

Motivazione

Il parere scientifico di esperti del settore specifico assicurerà che l'attuazione e il controllo della legislazione siano efficaci, coerenti e corretti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 ter

Gruppo di revisione scientifica

1. È istituito un gruppo di revisione scientifica.

Il gruppo di revisione scientifica è responsabile dell'elaborazione del parere esaminato dalla Commissione e dal comitato di cui all'articolo 22 e riguardante i seguenti aspetti:

a) elaborazione e aggiornamento dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

b) aspetti tecnici e scientifici riguardanti il tipo di prove specifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e

l'applicazione degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) ad h), ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

c) valutazioni dei rischi eseguite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

d) misure di emergenza per l'Unione da adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

e) su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, qualunque altra questione tecnica o scientifica legata all'applicazione del presente regolamento.

2. I membri del gruppo di revisione scientifica sono nominati dalla Commissione sulla base della loro esperienza e competenza in relazione all'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, tenendo conto della distribuzione geografica in modo tale da rispecchiare la diversità dei problemi e degli approcci scientifici dell'Unione. La Commissione determina il numero dei membri in funzione delle esigenze.

Motivazione

La corretta attuazione del regolamento in esame, in particolare in relazione alle misure preventive, presuppone la presenza di un organo consultivo indipendente. È necessaria una consulenza tecnica e scientifica per prevedere quali organismi potrebbero essere introdotti o diventare problematici. Occorre pertanto istituire un gruppo composto da esperti tecnici e scientifici indipendenti. I compiti principali di detto gruppo includono l'elaborazione di pareri sulle specie da inserire nell'elenco e l'esame delle valutazioni dei rischi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Partecipazione del pubblico

Emendamento

Partecipazione del pubblico,
***coinvolgimento delle parti interessate e
scambio di informazioni***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Onde facilitare uno scambio di informazioni efficace e trasparente in merito all'attuazione dei vari aspetti del regolamento, la Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum sulle specie esotiche invasive composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie e dei settori interessati nonché delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e il benessere degli animali.

In particolare, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del forum per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e delle misure di emergenza per l'Unione da adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione utilizza altresì il forum per promuovere lo scambio di informazioni concernenti la distribuzione e le opzioni di gestione delle specie, ivi inclusi i metodi di controllo da parte dell'uomo.

Motivazione

Le pertinenti parti interessate dovrebbero avere l'opportunità di partecipare all'elaborazione dell'elenco di specie di rilevanza europea nonché ad azioni finalizzate al sostegno della

prevenzione e all'applicazione di metodi di controllo da parte dell'uomo. Per assicurare uno scambio di informazioni attivo ed efficace tra gli Stati membri, le industrie e i settori interessati, le pertinenti organizzazioni non governative e la Commissione, occorre istituire un forum operante in modo trasparente.

PROCEDURA

Titolo	Prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive
Riferimenti	COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 12.9.2013
Relatore per parere Nomina	Chris Davies 23.9.2013
Esame in commissione	17.10.2013
Approvazione	22.1.2014
Esito della votazione finale	+: 13 -: 7 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson